



Reperitorio n. 10659

Recezione n. 292

Costituzione di Consorzio
Repubbliche Slovene

L'anno millenovecentottantadue il giorno ventisei
febbraio in Roma, via Oslavia n. 28
(26 febbraio 1982)

Giungo' e me dr. Antonino d'Agostino, notaio in Roma,
iscritto nel ruolo dei dottori notari riuniti di Roma,
Velletri e Cerveteri, non essito de testi; per
averi i comparenti; d'accordo fe loro, ab uno
consenso, rinunceto,

souo present:

- Kozinke Jan, nato e H. Kralove (Cecoslovacchia)
il 26 febbraio 1946, domiciliato e Roma, via L. Sciala
n. 20, artigiano (C.F.: KSNJNAH5B267105J);
- Franco Emanuele, nato e Roma il 19 gennaio 1953,
in' domiciliate in via Monti Paroli, 46, artigiano
(C.F.: FRNHNL53ASP H501A);
- Berlingo Gabriella, nata e Catanzaro il 30 giugno
1955, domiciliate e Roma, Circonvallazione Ostiense
n. 146, artigiana (C.F.: BRLGR655H70E352E);
- Ricco Finisette, nato e Roma il 30 settembre
1955, in' domiciliate in via Giulio Aristide Sartorio
n. 54, artigiano (C.F.: REESNT55P70H501R);
- Beckove Janule, nata e Kladovec (Cecoslovacchia)
il 16 dicembre 1944, domiciliate e Roma in via
L. Sciala; 20, artigiana (C.F.: BEKJMLHHT567105X)
- Sarafian Armen Roy Levon, nato e Beirut
(Libano) il 5 dicembre 1948, domiciliato e Roma
in via Bangone, n. 8, artigiano (C.F.: SRFNRH8T05Z
2284).

I comparenti, delle cui identita personale io Notaro
souo certo, tutti artigiani assuntori di opere
d'arte, iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane di

loves convergens et stipulans fuerit regne.

ART 1) Fra emi comparant' viene costituito un
consorzio avente le denominazione "CONART - Consorzio
Artigiani, Restauri Artistici -

ART 2) La sede del Consorzio è in Roma, attualmente
alle Cinquevielezione Odifense n. 145.

ART. 3) Il Consorzio è disciplinato dalle norme
contenute nello Statuto, composto di 36 (trentasei)
articol, che tutti i comparant' dichiarano di ben
conoscere ed approvare etc, firmato degli stessi
e da me Notaio il presente atto si legge sotto le
lettere "A", per formare parte integrante e sostanziale,
ovveramente le lettere per dispense de' comparant'.

ART 4) A formare il Comitato Direttivo del Consorzio,
per il primo biennio, vengono nominati:

- Korinko Jan, Presidente,

- Francis Emanuele, Vice-Presidente.

- Berlingo Gabriele, Riccio Simone, Beckova
Janale e Serejan Amen Roy Jevon, membri
effettivi.

Con gli eletti dichiarano di accettare la carica.


ART. 5) A comporre il Collegio dei Giudici, per il
primo triennio, vengono nominati:

- Bresciani Marco, nato a Napoli il 3 Mayo 1945,
domiciliato a Roma in Viale Casarini n. 21, impie-
gato, Presidente;

- Cerretti Danilo, nato a Roma il 7 Ottobre 1952, ivi
domiciliato in Via Francesco Antonio Piffette n. 4,
impiegato, giudice effettivo;

- Vinciguerra Petrizio, nato a Roma il 6 maggio
1954, ivi domiciliato in Via Arnaldo Fracardi
n. 7, impiegato, giudice effettivo;

- Corradi Roberto, nato a Monte San Giovanni
Campano (FR) il 17 agosto 1953, domiciliato a Roma



in Via Lorenzo Buoncontini no 88, dottore in
giurisco supplente;

- Grotti Valerio, nato a Roma il 24 aprile 1955, in via
to in Via Lorenzo Buoncontini no 88, studente,
giurisco supplente.

ART 6) Per tutto quanto non previsto nel presente atto
e nell'ellegato statuto, si fa riferimento alle norme
del codice civile e alle disposizioni di legge in vigore
in materia. ART 7) - Soppresso.

ART. 8) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico
dei componenti;

Io sottoscritto ho letto questo atto e i componenti. Ho approvato
Scritto da persona di mia fiducia e compilato di mia
mano su due fogli per tre fogli e parti delle quattro -

STATUTO

Del "CONART" - Consorzio Artigiani Restauratori Artistici

TITOLO I. Denominazione - Sede - Scopo - Durata -

ART. 1 - Denominazione

E' costituito tre artigiani del Restauo Artistico
un consorzio volontario denominato "CONART" Consorzio
Artigiani Restauratori Artistici.

ART. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Roma, presso i suoi uffici
sit. in Circonvallazione Ostiense no 146 ed il domicilio
dei consorzisti, per quanto concerne i loro rapporti
con il Consorzio sono i quello risultante dall'atto
costitutivo e dalle sue modificazioni pubblicate
e norme di legge.

ART. 3. Scopo

Il Consorzio svolge le sue attivite nel settore
del restauro artistico ed in particolare; suppellettili;
archeologiche in metallo, terre cotte, ceramica,
materie in legno, vetri, legni, avorio, dipinti;

STATUTO

Del "CONART"-Consorzio Artigiani Restauro Artistico

TITOLO I: Denominazione-Sede-Scopo-Durata

Art.1 Denominazione

E' costituito tra le imprese Artigiane del Restauro Artistico un consorzio volontario denominato "CONART" Consorzio Artigiani Restauro Artistico.

Art.2 -Sede

Il consorzio ha sede in Roma, presso i suoi uffici siti in Circ.ne Ostiense n.146, ed il domicilio dei consorziati, per quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio stesso è quello risultante dallo ⁽¹⁾ presente atto costitutivo e dalle sue modificazioni pubblicate a norma di legge.

Art.3 -Scopo

Il Consorzio svolge la sua attività nel settore del restauro artistico ed in particolare: suppellettili, ar-cheologiche in metall-o, terracotta, ceramica, materiali lapidei, vetro, legno, avorio, dipinti, mosaici, dipinti murali, statu-aria, materiale organico, libri, stampe.

Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di attuare tutte le più opportune iniziative per:

a) la partecipazione agli appalti banditi dallo Stato, dagli Enti locali ed Enti pubblici e privati



in generale nelle forme previste dalle norme di legge vigenti ovvero da specifiche norme o regolamenti contenuti nei bandi;

b) alla assunzione di lavoro da assegnare per la esecuzione alle imprese consorziate;

c) al coordinamento degli acquisti di prodotti, materiali, macchinari, attrezzature e beni strumentali in genere occorrenti ai consorziati mediante la stipula di opportune convenzioni con i fornitori;

d) l'assistenza alle imprese consorziate nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate;


e) favorire la elevazione culturale, professionale e materiale delle imprese consorziate;

f) allo sviluppo ed alla propaganda del movimento associativo tra le imprese artigiane in collaborazione con la Confederazione Nazionale dello Artigianato ed i suoi organismi periferici.

Il consorzio svolge un'attività di servizio a favore delle imprese artigiane consorziate, a tal fine nella sua veste di Consorzio artigiano, si prefigge l'iscrizione nella apposita sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane della Camera

*Luigi Merli
Giuseppe
Redipoli*

*Simone Pico
Zaira
Sabolari*



di Commercio di Roma.

2)

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra il Consorzio può provvedere:

- 1) tutela e assistenza alle imprese consorziate;
- 2) promuovere la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei consorziali ed eventualmente dei loro dipendenti anche attraverso rapporti con centri, istituti, Enti e scuole di formazione professionale;
- 3) ad attuare iniziative per il coordinamento delle attività del consorzio con quelle svolte ed altri Enti ed organismi che perseguano finalità affini e complementari;
- 4) curare lo studio di sistemi atti a ridurre i costi di lavorazione e la ricerca di nuove tecniche e di moderni indirizzi tecnologici;
- 5) promuovere ed organizzare convegni, seminari e conferenze per la pubblicizzazione delle attività svolte dal consorzio, anche attraverso stampati e pubblicazioni;
- 6) alla stipula di atti e convenzioni con Banche ed istituti di credito;
- 7) utilizzare per lo svolgimento delle attività consortili o dei singoli soci centri ed istituti nazionali ed esteri specializzati ed attrezzati per le



lavorazioni di restauri, stabilire con questi convenzioni e collaborazioni utili per lo svolgimento delle attività consortili;

8) alla stipula di assicurazioni, all'acquisto, noleggio e gestione di mezzi di trasporto, macchinari ed attrezzature anche in forma di leasing;

9) utilizzare per le attività consortili collaborazioni esterne con prestatori di servizi e di opere singoli o associati;

10) partecipare a forme consortili di secondo grado;

11) effettuare tutti gli atti e contratti per la migliore realizzazione degli scopi consortili;


12) nominare propri delegati per la rappresentanza del consorzio presso Enti o società pubblici e privati;

13) accedere ai contributi ed agevolazioni previsti dalle leggi della Regione Lazio n.79 del 20 giugno 1980 n.65 del 27 settembre 1978 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge n.949 del 25 luglio 1952 e successive modificazione ed integrazioni, ed in generale alle altre leggi in materia di artigianato e consorzi fra imprese;

14) all'adozione, nell'interesse comune, delle più opportune iniziative tra quelle indicate dalla legge 240 del 21 maggio 1981 e successive modificazioni

*Luigi Manna
Giuseppe Bianco
Pierella Pardo*

*Giuseppe Tasso
Tanice Ruelova
Anna Rosa Soriano*




ed integrazioni.

Art.4- Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino a tutto il 1992.

Con il consenso di tutti i consorziati e negli altri casi espressamente previsti dalla Legge il Consorzio può essere sciolto anche prima della scadenza.



Il mandato è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle richieste dei partecipanti.

b) controlli sulle attività dei consorziati

I consorziati, al fine di favorire l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, si impegnano a consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi consortili previsti nel presente contratto, o dagli stessi disposti a mezzo di delegati, di incaricati o di tecnici, ed a fornire loro tutte le notizie ed i dati richiesti.

c) osservanza del contratto e delle deliberazioni


I consorziati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, alla scrupolosa osservanza del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili; a partecipare all'attività del Consorzio; a non partecipare ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto con quelle perseguite dal Consorzio; a favorire l'adesione al Consorzio da parte di altri imprenditori artigiani in possesso dei necessari requisiti.

d) contributi economici

I consorziati si impegnano a versare i prescritti contributi per la formazione del fondo consortile;

Per nome
Giuseppe
Pelle
Berlingo

Simone
Pico
Tara
La
Melloni
Anna
Pey
Serafini



a partecipare alle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento dei fini consortili, nelle misure stabilite e secondo le modalità di cui al presente contratto ed al regolamento interno; a pagare le somme dovute a titolo di penale; a rimborsare le spese sostenute nell'interesse dei singoli partecipanti e per il soddisfacimento delle loro richieste; a risarcire il Consorzio dei danni subiti e delle spese sostenute per il loro inadempimento.

Art.6 - Numero e requisiti dei consorziati e diritto alla partecipazione alla gestione consortile.

Il numero dei consorziati è illimitato.

Tutti i consorziali possono partecipare agli organismi sociali indipendentemente dall'ammontare degli apporti conferiti. Possono chiedere di aderire al Consorzio tutte le imprese iscritte negli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, aventi la loro sede od operanti nel territorio nazionale esercenti l'attività di restauro opere d'arte e affini e complementari.

Art.7 - Ammissione di nuovi consorziati

a) richiesta di ammissione

L'impresa artigiana che intenda essere ammessa a partecipare al Consorzio deve presentare a mezzo



del proprio legale e rappresentante, domanda scritta diretta al Comitato Direttivo del Consorzio.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale;
- generalità complete dei suoi legali rappresentanti;
- attività effettivamente svolta ed indirizzo della sede nella quale la stessa viene attuata.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e deliberazioni già assunte dagli organi consortili.

b) deliberazione sulla ammissione del nuovo consorziato

Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo del Consorzio, che può invitare il richiedente, ove lo ritenga necessario, ad integrare la propria istanza con documenti o chiarimenti.

Se il Comitato Direttivo esprime parere favorevole alla ammissione del consorziando, lo stesso è invitato, con comunicazione scritta a cura del Presidente, a provvedere, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della comunicazione, a versare il contributo al fondo consortile e le quote di partecipazione alle spese per il funzionamento del Consorzio.

Espletate le formalità di cui sopra l'ammissione al Consorzio opera di diritto, a decorrere dalla data nella quale la documentazione del loro compimento perviene agli uffici del Consorzio.

Contro la delibera del Comitato Direttivo che respinge la domanda di ammissione è ammesso reclamo all'Assemblea Ordinaria dei Consorziati, che decide, in via definitiva, nella sua prima riunione utile.

Art.8 - Recesso

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal contratto, con obbligo di preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al Comitato Direttivo. Il recesso diventa automaticamente operativo decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, qualora il recedente non abbia chiaramente indicato un termine successivo.

La revoca del mandato conferito agli organi consortili equivale a recesso con gli stessi effetti e termini di cui al comma precedente.

La mancata adesione alla proroga del contratto consortile, così come prevista all'art.4, ha gli stessi effetti del recesso.

Art.9 - Esclusione

5)



L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, osservante le disposizioni del presente paragrafo, nei confronti del consorziato che:


- a) abbia perduti i requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;
- b) sia sottoposto a procedure concorsuali, sia stato dichiarato interdetto od inabilitato;
- c) non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la propria esposizione debitoria verso il Consorzio, a qualsiasi titolo essa sia maturata;
- d) commetta atti valutabili quali notevoli inadempienze contrattuali, nella esecuzione degli obblighi assunti verso il Consorzio, o dal Consorzio nell'interesse dei consorziati o su sua richiesta;
- e) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio od agli altri consorziati.

In ogni caso il Comitato Direttivo non può deliberare la esclusione del consorziato che si sia reso in qualsiasi modo inadempiente se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, a cura del Presidente, a regolarizzare la propria posizione od a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il decorso termine assegnato all'interessato

*Manuela
Pelle
B...*

*Giuseppe Rieco
Tullio Rieco
Anna Maria Sarafin*



per gli adempimenti di cui sopra e valutato, in ogni caso, le giustificazioni eventualmente addotte.

6)

Art. 10 - Trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa può subentrare nel contratto di consorzio, previa conforme deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Effetti del recesso, della esclusione e della mancata ammissione del nuovo titolare dell'impresa trasferita.

I consorziati receduti od esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi a partecipare al consorzio sono responsabili verso lo stesso per tutte le spese sostenute per il suo funzionamento o per le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità consortili o per il soddisfacimento delle richieste effettuate da loro o dal loro dante causa o nel loro interesse, sino alla data di cui hanno cessato di farne parte.

Al consorziato receduto od escluso ed al nuovo titolare di impresa non ammesso sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato e per la quota di sua competenza,



salvo il diritto del Consorzio o alla loro riten-
zione fino alla concorrenza di ogni proprio credito
liquido, ivi compresa la aliquota per la eventuale
reintegrazione del fondo consortile.

Il rimborso delle somme di cui sopra avrà luogo
entro tre mesi successivi alla approvazione del
bilancio dell'esercizio consortile, nel corso del
quale il recesso, l'esclusione o la non ammissione
sono divenuti operativi.

Nessun rimborso sarà effettuato per le somme versa-
te a titolo di penale.

Art. 12 - Impugnativa


Le deliberazioni assunte in materia di esclusione
o di non ammissione del nuovo titolare d'azienda
sono comunicate agli interessati, a cura del pre-
sidente, entro il termine di giorni 15 dalla loro
assunzione.

Avverso le decisioni di cui al comma precedente, i
consorziati interessati ai provvedimenti possono
proporre reclamo al Collegio dei Sindaci, facendo
pervenire al presidente dello stesso istanza iscrit-
ta entro il termine di decadenza di 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione.

Il reclamo di cui sopra ha effetto sospensivo sulle
decisioni adottate dal Comitato Direttivo.

Per
Giuseppe
Pelle
Giuseppe
Pelle

Piccinotto
Pelle
Pelle



La soluzione delle controversie relative ai reclami di cui al 2° comma del presente articolo sarà devoluta, a tutti gli effetti, alla decisione del Collegio dei Sindaci, che deciderà nei modi e nelle forme di cui ai successivi articoli 30 o 31.

E' fatto salvo il diritto degli interessati di ricorrere alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.

2606 c.c.

L'impugnativa davanti alla Autorità Giudiziaria non ha effetto sospensivo delle delibere assunte dal Comitato Direttivo.

In mancanza di reclamo, le decisioni di cui ai precedenti articoli diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine di cui all'Art.2606

c.c.

Art.13 - Penalità

Nel regolamento interno del Consorzio saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità dovute ai consorziati, per le eventuali infrazioni alle disposizioni del contratto, del regolamento ed alle delibere degli organi consortili, in relazione alle diversità ed alla gravità delle inadempienze.

Il consorziato che si sia reso in qualche modo inadempiente deve essere informato, a cura del Presidente, delle contestazioni che gli vengono mosse

7)



ed allo stesso deve essere assegnato un termine, non inferiore a giorni 15, per presentare per iscritto eventuali giustificazioni.

Sulla irrogazione e sulla determinazione della misura della penalità delibera, poi, il Comitato Direttivo, le cui decisioni sono comunicate all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del Presidente.

Il consorziato deve provvedere al versamento della somma dovuta a titolo di penale entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

TITOLO III - fondo consortile - contributi per le spese bilancio e situazione patrimoniale - responsabilità verso i terzi.


Art. 14 - Il fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- a) dal contributo che ogni consorziato versa all'atto della costituzione del consorzio o della ammissione a partecipare allo stesso;
- b) da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni che pervenissero;
- c) dai contributi di cui al successivo art. 15;
- d) dai contributi versati dallo Stato, Regione, Provincia, Comune o da altri enti pubblici;

Pa. Verrini
Giuseppe Mauro
Pa. Ello
Pa. Verrini

Simone Riccio
Tiziana Riccio
Anna Riccio



e) dalle somme di denaro versate dai consorziati a titolo di penale;

f) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati;

g) dai residui attivi di bilancio di cui al successivo art.16.

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato con decisione dell'Assemblea Ordinaria, che può anche deliberare il reintegro del fondo consortile, stabilendo modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

Per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art.15 - Contributi per il conseguimento dei fini consortili e per le spese generali del Consorzio

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese sostenute o previste per il conseguimento dei fini consortili e per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del Consorzio.

A tal fine ciascun partecipante deve versare al Consorzio, anticipatamente all'inizio di ogni anno solare, un contributo costituito da:



a) una somma di denaro, di entità uguale per ciascuno dei consorziati, o tanti 365simi della stessa quanto i giorni di partecipazione che non coprono un intero anno solare;

b) una somma di denaro come percentuale al Consorzio sui servizi da esso svolti ai consorziati.

L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo determinato in via provvisoria, dal Comitato Direttivo, fatta salva la ratifica o la modifica da parte dell'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione dei bilanci del Consorzio. Ciascun consorziato è inoltre tenuto a rimborsare al consorzio le spese sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.


Art. 16 - Bilancio e situazione patrimoniale

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo giorno venti del mese di febbraio.

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e delle passività del consorzio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è redatto con l'osservanza delle norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

*Per l'anno
Cinquantasei
Pellegrino*

*Giuseppe Rizzo
Toni La Prolora
Piero Rossi*



Il bilancio consuntivo è sottoposto al controllo dei sindaci, e unitamente ad una breve relazione del Comitato Direttivo, deve restare depositato presso la sede del Consorzio, a disposizione dei consorziati, per almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea alla cui approvazione sarà sottoposto. L'eventuale residuo di bilancio, al netto di tutte le spese e costi, pagati e da pagare, compresi gli eventuali ammortamenti sarà destinato all'incremento del fondo consortile, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

E comunque esclusa qualsiasi ripartizione di utili a favore dei consorziati.

Una copia del bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea è depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, come "situazione patrimoniale", entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi dell'art. 2615 bis c.c.

Art. 17 - Responsabilità verso terzi

Il consorzio è responsabile verso i terzi unicamente per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del consorzio stesso, dalle persone che ne hanno la rappresentanza e per il soddisfacimento delle quali i terzi possono far valere le loro ragioni esclusivamente sul fondo consortile.



L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è pre- 10)
sieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di
sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi l'assemblea provvede a
nominare il proprio presidente, scegliendo tra i con-
sorziati presenti. Colui che presiede l'assemblea
chiama ad assisterlo, quanto occorra, due scrutatori
e nomina un segretario, scegliendoli tra i componen-
ti la assemblea stessa.

Art. 20 - Convocazione

La convocazione dei consorziati e delle persone che
hanno diritto di partecipare all'assemblea è esegui-
ta, a cura del Presidente, a mezzo di lettera raccoman-
data, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello
fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazio-
ne della data e dell'ora della prima e della secon-
da convocazione, del luogo della riunione, che può
essere diversa dalla sede sociale, ma non fuori dal
territorio nazionale italiano, e dell'ordine del
giorno.

La seconda convocazione può essere fissata anche per
il medesimo giorno della prima, ad ora successiva.

In mancanza delle formalità di cui sopra, l'assemblea
sia ordinaria che straordinaria, è validamente co-



stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati aventi diritto a voto, tutti i componenti il Comitato Direttivo e tutti i sindaci effettivi.

Art.21 - Votazione

Ciascun consorziato, a condizione che abbia completamente versati i contributi e le penalità dovuti al Consorzio, ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega tra consorziati aventi diritto a voto, a condizione che il delegato non ricopra incarichi consortili.

Ciascun consorziato non può rappresentarne più di un altro consorziato.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano.

Per la elezione delle cariche consortili o quando la votazione riguardi persone od implichi giudizi sulle stesse, si procede a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni assunta dall'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, e tra-

*Jan Maria
Giovane
Pelle
Real: n°*

*Riccardo Pireo
Tale
Penna Roy Sarafian*

scritto nell'apposito libro.

Art.22 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, una delle quali entro il giorno 20 del mese di febbraio.

Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Comitato Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare almeno 1/4 dei consorziati aventi diritto a voto od il Collegio dei Sindaci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i bilanci del Consorzio;
- b) elegge e sostituisce i componenti il Comitato Direttivo;
- c) nomina e sostituisce i componenti il Collegio dei Sindaci ed il suo presidente;
- d) approva i regolamenti interni del Consorzio;
- e) delibera sulle responsabilità degli organi consortili;
- f) determina le misure dei compensi o gettoni da corrispondere ai componenti il Comitato Direttivo, al Presidente, al vice Presidente ⁽³⁾ e la retribuzione

annuale dei sindaci;

g) delibera sugli altri argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio rimessi alla competenza dal presente contratto, dal regolamento o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione.

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito ed il potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio, per il conseguimento delle finalità dello stesso.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto a voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentati.

Art.23 - L'Assemblea Straordinaria

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Comitato Direttivo od a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno 1/4 dei consorziati o del

- Collegio dei Sindaci, per deliberare sulle modifiche da apportare al presente contratto che non siano rimesse alla decisione dell'Assemblea Ordinaria o del Comitato Direttivo, e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Quando la convocazione sia richiesta da almeno 1/4 dei consorziati o dal Collegio dei Sindaci, essa deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei consorziati aventi diritto a voto, e in seconda convocazione, la metà.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti o rappresentati, salvo che il presente contratto disponga diversamente.

TITOLO VI° - Costituzione del Comitato Direttivo - poteri del Comitato Direttivo - Presidente del Consorzio - Direttore Amministrativo.

Art. 24 - Il Comitato Direttivo del Consorzio: costituzione

Il Comitato Direttivo del Consorzio è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 membri eletti dall'Assemblea.

tra i consorziati.

I componenti il Comitato Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti.

I suoi componenti sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta, di norma, la presenza di almeno 3 componenti, oltre al Presidente od a chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono partecipare i componenti il Collegio dei Sindaci, con voto consultivo, ed il Direttore Amministrativo, se nominato, senza diritto di voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci e le funzioni di

segretario sono svolte da uno dei membri del Comitato nominato da che presiede.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed il caso di parità di voti comporta la rielezione delle proposte.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Art.25 - Il Comitato Direttivo: poteri

Il Comitato Direttivo delibera:

- a) sulla ubicazione della sede sociale e degli uffici del consorzio;
- b) sulla ammissione di nuovi consorziati e dei titolari delle aziende trasferite;
- c) sulla esclusione dei consorziati;
- d) sull'ammontare dei contributi annui provvisori da versarsi per le spese di funzionamento del Consorzio (articolo 15);
- e) sulla irrogazione delle penalità;
- f) sulla eventuale nomina del Direttore Amministrativo, sui suoi poteri ed attribuzioni;
- g) sull'assunzione e sull'inquadramento dei dipendenti del Consorzio;
- h) su tutte le materie che, per il presente contratto, non sono rimesse alla competenza del Presidente

o dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo, inoltre:

i) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) predispone i regolamenti interni del Consorzio e le eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

m) predispone le eventuali modificazioni del presente contratto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;

n) ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art.26 - Il Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, tra gli artigiani consorziati, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti, anche in giudizio, o ne sottoscrive gli atti;

b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o ammini-

strativa, in qualsiasi grado di giurisdizione;

c) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, pubbliche amministrazioni o privati, versate al Consorzio;

d) presiede le Assemblee ed il Comitato Direttivo;

e) dispone per la esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'assemblea o dal Comitato Direttivo;

f) provvede alla iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di tutte le modificazioni del presente contratto ed al deposito, presso lo stesso Ufficio, della situazione patrimoniale annuale;

g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio...

In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le funzioni non delegate sono svolte dal Vice-Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, della assenza e dell'impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente può delegare uno o più membri del Comitato Direttivo alla firma di contratti d'appalto in nome e per conto del consorzio.

Art.27 - Il Direttore Amministrativo

Il Comitato Direttivo può nominare un Direttore Amministrativo del Consorzio, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi consortili e la direzione amministrativa del Consorzio, ma non la sua rappresentanza.

Il Comitato Direttivo determina le attribuzioni ed i poteri del Direttore Amministrativo.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art.28 - Collegio dei Sindaci

Il controllo sulla gestione del Consorzio è rimesso ad un Collegio di Sindaci.

Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati d'Assemblea ordinaria fra i non consorziati.

L'assemblea nomina anche il Presidente del Collegio sindacale scegliendo tra i membri effettivi.

Ai sindaci è rimesso quanto previsto dal precedente art.12. *Essi prestano la loro opera a titolo gratuito.*

I sindaci durano in carica tre anni e per essi valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti nell'art.2399 c.c.

Ai sindaci sono conferiti i compiti ed i poteri previsti negli artt. da 2403 e 2407 del Codice Civile.

(4)
La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita
dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO VIII-clausola compromissoria-deposito del lodo arbitrale

Art.29 - Clausola compromissoria

Ai sensi del precedente articolo 12, che hanno valore ed effetto di clausole compromissorie, il Consorzio ed i consorziati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Sindaci, di cui al precedente articolo 28, la decisione di tutte le controversie, che possono formare oggetto di compromesso, che insorgano sulla applicazione e sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, nei regolamenti e delle deliberazioni degli organi consortili, e che, comunque, insorgessero tra i consorziati in dipendenza dei rapporti consortili.

Per ogni singola controversia, con la partecipazione del Collegio e delle parti, si provvede alla redazione di apposito atto per precisare l'oggetto della controversia.

I Sindaci decidono secondo equità senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

Art.30 - Deposito del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale, emesso a conclusione delle con-

troversie di cui al precedente art.29, non è depositato presso la Cancelleria della Pretura, se gli interessati provvedono a fornire adeguate garanzie di adempimento entro il termine di giorni tre dalla sua sottoscrizione da parte dei Sindaci.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI: regolamenti interni scioglimento-liquidazione-modifiche del contratto-iscrizioni sul registro delle imprese-

Art.31 - Regolamenti interni del Consorzio

Il Comitato Direttivo predispone i regolamenti interni del Consorzio, contenenti le disposizioni per disciplinare il funzionamento e per l'esecuzione e l'attuazione del presente contratto, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Copia della proposta di regolamento, predisposta dal Comitato Direttivo, è inviata ai consorziati ed ai componenti gli organi consortili, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nel corso della quale sarà sottoposta ad approvazione.

Art.32 - Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio è sciolto di diritto, nei casi previsti nell'art.2611 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, ricorrendo motivi di

giusta causa di cui al n.4 dell'art.2611 C.C.

Art.33 - Liquidazione

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio che ne stabilisce anche obblighi e poteri,

In caso di scioglimento o cessazione il Consorzio restituirà alla Regione in Via prioritaria, o ad altri Enti che abbiano contribuito all'incremento del patrimonio sociale con la clausola della restituzione, i contributi ad incremento del fondo consortile a valere sulla somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività e dedotti i conferimenti dei Soci.

Le eventuali ulteriori attività saranno divise in parti uguali tra i consorziati salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

Art.34- Modifiche del contratto

Le modifiche al presente contratto sono deliberate dalla Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole del 2/3 dei consorziati presenti o rappresentati, quando le stesse non siano rimesse alla competenza dell'Assemblea Ordinaria e del Comitato Direttivo.

Art.35 - Iscrizioni nel Registro delle Imprese

Un estratto del presente contratto, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 2612 c.c., sarà depositato, per l'iscrizione, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

Allo stesso Ufficio saranno comunicate, per l'iscrizione, tutte le modificazioni del contratto relative ai soggetti, all'oggetto, alla sede, alla durata, agli organi consortili ed ai relativi poteri, alla formazione del fondo consortile, alle norme relative alla liquidazione, nonché la situazione patrimoniale annuale del Consorzio redatta nei modi e nei termini di cui all'art. 2615 bis del Codice Civile.

Il deposito e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere eseguite a cura del presidente con l'osservanza dei termini previsti dalla legge.

Art. 36 - Rimando alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente ⁽²⁾ contratto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia dei Consorzi volontari tra imprenditori.

(1) Soppresso: "presente"

(2) Recte: "statuto"

(3) Soppresse sei parole da: "e" a: "risoluci";

(4) Soppresse dieci parole da: "la" a: "ordinaria".

Quattro postille
approvate.